

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 82

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MALABARBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Norme concernenti le modalità di accesso
alla previdenza integrativa

ONOREVOLI SENATORI. - È in atto il tentativo di smantellare definitivamente la previdenza pubblica, tra le misure più significative vi è il conferimento integrale del Trattamento di fine rapporto (TFR) maturato ai fondi pensione.

Si tratta di misure che favoriscono le imprese, che vengono compensate, con l'esonero del versamento del contributo al fondo di garanzia, con meno tasse (6 per cento sui TFR versati ai fondi per le imprese con meno di 49 dipendenti, 4 per cento oltre tale limite); dal 1° gennaio 2008 ci saranno incidenze su Cassa unica per gli assegni familiari (Cuaf), maternità, disoccupazione e si aggiunge una riduzione del costo del lavoro di un punto percentuale. Tutta la manovra è a vantaggio delle aziende, delle banche, delle assicurazioni e delle finanziarie.

Il TFR è attualmente rivalutato ogni anno automaticamente dell'1,5 per cento, più il 75 per cento dell'inflazione del periodo. In questi ultimi 4 anni il suo rendimento è stato pari al 13,44 per cento.

Il TFR maturato è garantito e tutelato per legge anche nel caso di fallimento dell'impresa.

I fondi chiusi (come ad esempio Cometa) hanno raggiunto solo il 5,25 per cento e sono privi di ogni garanzia a tutela del lavoratore e dei risparmiatori. Ricordiamoci di Parmalat e dei *bond* argentini, così come dei clamorosi fallimenti di Enron, dell'*Alaska Carpenter Pension Fund* e per restare in Italia del fondo pensioni della Banca commerciale italiana (COMIT).

I fondi pensione acquistano titoli sui mercati finanziari. Nessuno dei loro gestori può garantire che non ci saranno fallimenti o

crack borsistici e che così non spariscano i TFR versati nelle casse dei fondi pensione, come avvenne per il fondo degli insegnanti e per diversi fondi aziendali negli USA e in altri Paesi che li hanno adottati.

L'obiettivo di fondo resta il seguente: che il TFR non sia versato nei fondi pensione e le pensioni non siano legate ai mercati finanziari, che il TFR sia reso immediatamente disponibile a tutti i giovani lavoratori che ne sono stati privati dalle varie controriforme pensionistiche, che la pensione torni ad essere calcolata col vecchio sistema, quello retributivo, e non col metodo attuale, quello contributivo, che riduce drasticamente l'assegno pensionistico, in particolar modo a tutti i lavoratori atipici, che l'età pensionistica sia abbassata e le pensioni in essere siano rivalutate.

Il presente disegno di legge intende accompagnare questo percorso di reintroduzione di un efficace sistema previdenziale pubblico, a partire dal blocco dello «scippo» del TFR attraverso la norma truffaldina del silenzio-assenso.

Pertanto si intende garantire il rispetto di precise procedure dirette alla acquisizione del consenso espresso dall'interessato all'avvio delle pratiche per l'accesso all'integrazione previdenziale.

L'articolo 1 illustra le finalità del disegno di legge; l'articolo 2 contiene disposizioni dettagliate sulle modalità di acquisizione da parte dell'impresa del consenso del proprio dipendente, precisando al comma 3 che, in mancanza di espresso consenso, non è possibile procedere alla destinazione del TFR alla previdenza integrativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina le modalità di accesso al sistema della previdenza integrativa, al fine di garantire ai lavoratori la possibilità di effettuare una scelta consapevole in merito al conferimento del trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Art. 2.

(Modalità di effettuazione della scelta)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è fatto obbligo alle imprese di richiedere ai propri dipendenti, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla data della loro assunzione, qualora successiva al predetto termine, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono conferire le quote ancora da maturare del trattamento di fine rapporto a fondi pensione negoziali o di categoria o, in loro mancanza, ad altro fondo individuato dal lavoratore stesso.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata mediante compilazione di un modulo predisposto dal datore di lavoro ed inviato al lavoratore congiuntamente alla richiesta di cui al medesimo comma 1; il suddetto modulo deve contenere l'indicazione del luogo presso il quale possono essere acquisite tutte le informazioni necessarie per operare la scelta e dell'ufficio presso il quale, entro quindici giorni dal ricevimento della ri-

chiesta, deve essere depositato il modulo debitamente compilato dal lavoratore.

3. La mancata acquisizione del consenso del lavoratore secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2, comporta l'impossibilità da parte dell'impresa di dare avvio alle procedure previste dalla vigente normativa per l'accesso all'integrazione previdenziale.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.